

Informazione giudiziaria

Il bilanciamento tra diritto di cronaca e dignità della persona: la *dis*-informazione giudiziaria e l'*ingiustizia* mediatica

di Cristiano Cupelli (*)

Enfaticizzata dalla tendenza alla spettacolarizzazione dei più eclatanti fatti di cronaca, la *giustizia penale mediatica* ha ormai un suo format, premiato dal pubblico, nel quale si mescolano elementi di informazione, inchiesta, spettacolo, dibattito, *fiction* (docufilm, *talk-show*, intrattenimento: si parla di *infotainment* giudiziario) e l'aula mediatica, priva dei principali guasti della giustizia ordinaria (è infatti veloce, non imbrigliata in regole e limiti procedurali), viene eletta a foro alternativo. Le indagini e poi il processo si svolgono sui mezzi di informazione e sui *social*, prescindendo dalle regole del codice e privilegiando quelle dello *show*; la decisione popolare anticipa quella del giudice, destinata ad arrivare quando non vi è più alcun interesse a conoscerla. Una deriva che si fonda sulla impropria sovrapposizione di piani, quello dell'informazione e della giustizia, profondamente diversi quanto a tecniche espressive e tempi di reazione, che alimenta effetti perversi e criticità: dallo stravolgimento di categorie e funzioni del processo penale alla distorsione dei rapporti tra fonti giudiziarie e giornalisti, passando per l'inevitabile condizionamento dei soggetti coinvolti.

Per invertire la tendenza occorre investire, in chiave sistemica e reticolare, sul "fattore culturale" in una duplice prospettiva: da un lato, incrementando la sensibilità tecnico-giuridica degli operatori dell'informazione giudiziaria; dall'altro, promuovendo la condivisione fra i protagonisti (magistrati, avvocati, giornalisti) di principi tutti egualmente importanti: il diritto/dovere di cronaca, certamente, ma anche l'obbligo di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui reputazione e presunzione di innocenza. *Emphasized by the tendency to make the most sensational news events spectacular, media criminal justice now has its own format, rewarded by the public, in which elements of information, investigation, entertainment, debate, fiction (docufilms, talk shows, entertainment: we talk about judicial infotainment) and the media room, devoid of the main faults of ordinary justice (it is in fact fast, not bound by rules and procedural limits), is elected as an alternative forum. The investigations and then the trial take place in the media and on social media, regardless of the rules of the code and favoring those of the show; the popular decision anticipates that of the judge, destined to arrive when there is no longer any interest in knowing it. A drift that is based on the improper overlapping of levels, that of information and justice, profoundly different in terms of expressive techniques and reaction times, which fuels perverse effects and critical issues: from the distortion of categories and functions of the criminal trial to the distortion of relationships between judicial sources and journalists, passing through the inevitable conditioning of the subjects involved.*

To reverse the trend, it is necessary to invest, in a systemic and reticular manner, on the "cultural factor" from a dual perspective: on the one hand, increasing the technical-legal sensitivity of judicial

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (*double blind*).

information operators; on the other, promoting the sharing among the protagonists (magistrates, lawyers, journalists) of equally important principles: the right/duty to report, certainly, but also the obligation to protect the fundamental rights of the individual, including reputation and presumption of innocence.

Premessa

La libertà di stampa rappresenta da sempre un pilastro fondamentale della società democratica, contribuendo alla formazione di un'opinione pubblica qualificata sulle questioni centrali del dibattito politico. Ciò nonostante, come ben sappiamo, il diritto di cronaca non è assoluto e va bilanciato con l'imprescindibile esigenza di tutela della dignità della persona. Proprio la ricerca di un bilanciamento ragionevole fra queste due istanze nel peculiare contesto dell'informazione giudiziaria lascia emergere, nel rapporto tra i principi costituzionali chiamati in causa dagli artt. 21, 27, 101 e 111 Cost., una prima evidente criticità: si tratta infatti di principi quasi sempre invocati in lettura sinergica e bilanciata, rispetto ai quali, in realtà, nella verifica della quotidianità e nelle trame della degenerazione mediatica, si registra una costante tensione se non addirittura una quasi insanabile frizione.

Precisazioni terminologiche

Per comprendere le questioni e segnare l'ambito di riferimento, è indispensabile una preliminare precisazione terminologica, distinguendo, al di là delle insidiose commistioni, *informazione sull'attività giudiziaria* (o *cronaca giudiziaria*), *inchiesta giornalistica*,

informazione sui fatti oggetto di attività giudiziaria e infine processo mediatico.

Nel dettaglio, per *cronaca giudiziaria* si intende la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di informazioni circa lo svolgimento di un processo penale. L'*inchiesta giornalistica* è invece riconducibile alla ricerca di notizie su un fatto storico, che pure potrebbe rivestire una (effettiva o solo potenziale) rilevanza penale, specie se in parallelo si apre e si sviluppa una vicenda giudiziaria; in tal caso, si può parlare di *informazione su fatti oggetto di attività giudiziaria* e si appalesa il rischio che l'inchiesta, svolta sui mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, *social*), si trasformi in sede alternativa di accertamento della responsabilità penale, intrecciando così i contorni del processo mediatico (1).

Un (più) complesso bilanciamento

Ora, tornando al bilanciamento, quando si fa riferimento al diritto di cronaca in generale si invoca tradizionalmente l'art. 21 Cost. in rapporto all'onore, alla reputazione e alla riservatezza e si chiamano in causa i parametri giustificativi, abbondantemente arati dalla giurisprudenza civile e penale, della verità della notizia, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza del linguaggio utilizzato (2).

(1) G. Giostra, voce *Processo mediatico*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 646; sul tema, senza pretesa di esaustività, Id., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media Laws*, 3, 2018, 1 ss.; Id., *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 57 ss.; C. Conti, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Arch. pen.*, 2022, 1 ss.; V. Manes, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022, 13 ss.; N. Recchia, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 134 ss.; G. Gulotta, *Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati*, Milano, 2018; P. Gaeta, *Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie*, in AA.VV., *Informazione e giustizia penale*, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2019, 41 ss.; F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 140 ss.; T. Guerini, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Milano, 2020, 15 ss.; R. Orlandi, *La giustizia penale nel gioco degli specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 47 ss.; T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 691 ss.; L. Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norma*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 4 ss.; R. Bartoli, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, *ivi*, 59 ss.

(2) Da ultimo e per tutte può essere sufficiente richiamare, nella giurisprudenza civile, Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21651, ad avviso della quale "l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in particolare il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti".
In sede penale, sempre di recente, Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 14915, nel riaffermare i requisiti fondamentali per l'esercizio del diritto di cronaca e di critica che escludono il reato di

Quando invece si scivola sul terreno della cronaca giudiziaria propriamente intesa il discorso si complica. È ormai acclarato che tale attività, nel collegamento tra l'art. 21 e l'art. 101, comma 1 (secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo), vada incontro a una copertura costituzionale rafforzata dalla pretesa di trasparenza dell'attività giudiziaria, cui corrisponde il diritto del cittadino di sapere come essa viene amministrata.

In questa prospettiva, peraltro, i mezzi di comunicazione attivano, in una logica di separazione dei poteri e di controllo democratico della pubblica opinione, una *virtuosa circolarità democratica*: il Parlamento emana le leggi; i giudici le applicano; i media rendono note alla collettività le modalità con cui viene resa giustizia e la collettività, attraverso i suoi rappresentanti, conferma la fiducia nelle scelte legislative di politica penale o ne sollecita il cambiamento (3).

Contestualmente, si amplia il raggio degli interessi potenzialmente incisi. Anzitutto, perché, a ben vedere, l'informazione giudiziaria assume, di per sé, connotati ontologicamente diffamatori, visto che la maggior parte delle informazioni giudiziarie fisiologicamente (e spesso in modo assai significativo) lede la reputazione, l'onore e l'immagine degli individui citati (non solo gli accusati, indagati o imputati, ma anche le vittime, o presunte tali) e i fatti in essa narrati, che attengono alla sfera più intima, sono destinati a innescare un effetto per lo più irreparabile sul modo in cui quelle persone saranno considerate nella sfera sociale di riferimento. Ma non è tutto: a ciò si aggiunge l'esigenza di tutelare, da un lato, l'efficienza delle indagini, la neutralità psichica del giudice del dibattimento, l'assenza di condizionamenti emotivi sugli attori processuali e la fiducia dei cittadini nella giustizia e, dall'altro, la presunzione di innocenza e, più in generale, il valore "reputazionale" della persona.

Tanto ciò è vero che proprio in rapporto a questi ultimi profili - come si vedrà oggi al centro del dibattito con riferimento alla c.d. "comunicazione istituzionale" (sulla quale incide la Dir. UE n. 343/2016, attuata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188) -, è stato enucleato il "diritto di non essere rappresentati come colpevoli prima della decisione definitiva" (diritto al

quale la sentenza Corte cost. n. 182 del 2021 ha attribuito una dimensione interna al processo), da collegare al modo in cui la persona sottoposta al procedimento penale è percepita dall'opinione pubblica: inutile nascondersi che, nelle degenerazioni del comune sentire, l'imputato assume le vesti di presunto colpevole sin dall'inizio, talvolta anche dopo un proscioglimento o un'assoluzione, rappresentando il solo fatto di essere risucchiato negli ingranaggi della giustizia un inequivoco indizio di colpevolezza.

In questa direzione, vanno inquadrati due recenti e significative prese di posizione: da un lato, la sentenza Corte cost. n. 41 del 2024 (depositata l'11 marzo) (4), ha sottolineato come "un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola 'in maniera eclatante' il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di non colpevolezza", aggiungendo che provvedimenti simili "sono in concreto suscettibili di produrre - ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade - gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate"; dall'altro, l'ordinanza interlocutoria Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12239 che ha demandato alle Sezioni Unite l'esatta individuazione del rilievo da attribuire, ai fini della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, la circostanza che, al soggetto che si assume leso da un articolo di stampa sia stata attribuita, direttamente o indirettamente - mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche - la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato e la commissione di un reato consumato anziché di un reato tentato.

Il ruolo del giornalismo e i limiti del diritto di cronaca giudiziaria

In questo scenario, assumono un ruolo centrale i giornalisti e la stampa, chiamati a calibrare le difficoltà della loro attività, ormai collocata nella distopica dimensione parallela del pregiudizio mediatico-

diffamazione a mezzo stampa, ha richiamato "l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, dapprima, in quanto attuale, e riferibile, ad esempio, a politico noto, col conseguente diritto dei cittadini a conoscere l'utilizzo delle risorse pubbliche", aggiungendo che "i fatti devono essere narrati in modo sereno e obiettivo, senza trasmodare nella 'immotivata e gratuita aggressione alla altrui reputazione' (cosiddetta 'continenza della forma')" e che "lo sleale difetto di chiarezza" è diffamatorio "perché si concretizza in insinuazioni, scelta di aggettivi scandalizzati, uso improprio del virgolettato e altre espressioni volte a mettere in cattiva luce il

protagonista"; infine si è precisato che "interesse pubblico e correttezza della forma non escludono la diffamazione se la notizia non è vera", dando quindi rilievo alla "verità della notizia, che si concretizza nella diligente ricerca, da parte del giornalista, della serietà e attendibilità delle fonti".

(3) G. Giostra, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, cit., 2.

(4) Per un breve commento alla pronuncia, v. G. Falcone, *Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1 bis, del codice di rito penale*, in *Riv. pen.*, 2024, 4, 350 ss.

giudiziario (su cui si tornerà a breve), senza perdere di vista il fine ultimo della cronaca giudiziaria, che consiste nel comunicare alle persone la verità e *raccontare*, quindi, l'amministrazione della giustizia. Compito per nulla agevole, che non può prescindere da alcuni elementi tecnici ben precisi che devono essere correttamente trasferiti al lettore: la fase del procedimento in cui ci si trova e i passaggi che dovranno arrivare; il reato che viene in questione, precisando che si dovrà accertare se il fatto rientri davvero nell'ambito applicativo della fattispecie, distinguendo bene il *reportage* della vicenda dai giudizi sulla "persona" e sulla "personalità"; la linea di demarcazione tra le notizie che vengono "dal" processo e quelle acquisite dal giornalista "fuori dal" processo.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti del diritto di cronaca giudiziaria è consolidato: si configura l'esimente quando la notizia è mutuata da un provvedimento giudiziario e l'attribuzione del fatto illecito a un soggetto corrisponde a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità; non sarà invece invocabile alcuna giustificazione qualora il cronista attribuisca a un soggetto un fatto diverso

nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (5). Sussiste pertanto la verità della notizia ripresa da un provvedimento giudiziario solo nel caso in cui essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, non richiedendosi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria (6).

La cronaca giudiziaria assume così connotati peculiari rispetto alle altre branche del giornalismo proprio in quanto deve necessariamente fare ricorso non solo alle regole 'tradizionali' della professione, ma anche (e soprattutto) alle nozioni tecniche del processo, che devono (*rectius*: dovrebbero) essere anzitutto conosciute per potere poi essere adeguatamente illustrate e trasferite all'opinione pubblica.

Per assolvere questo fondamentale compito non basta riportare stralci o interi brani di provvedimenti giudiziari (in particolare ordinanze di custodia cautelare), soprattutto se, come accade assai di frequente, decontestualizzati e privi del necessario corredo informativo per un lettore non specialista (se non addirittura strumentalmente circoscritti alle parti "più scandalistiche"). Si può pertanto salutare con favore la limitazione alla pubblicazione di questi atti, considerato che certamente si potrà continuare a

(5) Cass. Pen., Sez. V, 5 dicembre 2022 - 20 marzo 2023, n. 11669; Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2020, n. 13782, Kanellos, Rv. 278990-01.

(6) Sentenza Cass. Pen., Sez. V, 16 novembre 2010, n. 43382, Lillo, Rv. 248950-01; la Corte ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale; conf. Cass. Pen., n. 2842 del 1999, Rv. 212697-01; Cass. Pen., n. 36244 del 2004, Rv. 229841-01.

Più di recente, a titolo esemplificativo, possono ricordarsi anche: - la sentenza Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2022, n. 11769: "in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto 'ivi' riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa". (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in alcuni articoli giornalistici che davano conto dei rapporti intrattenuti da un alto ufficiale della Guardia di Finanza con un imprenditore sottoposto a indagini preliminari - dal quale il primo, in cambio di informazioni riservate, avrebbe ottenuto un posto di lavoro per la figlia e il denaro per l'acquisto di due immobili -, sul presupposto che dal contesto dei suddetti articoli si evincesse chiaramente che le notizie erano state tratte dagli atti delle indagini in corso);

- la sentenza Cass. Civ., Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 21969: "nella cronaca giudiziaria, il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. Da tale principio, del tutto logicamente, si deve desumere a contrario che il

giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, nel caso in cui si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo"; "è diffamatoria la pratica giornalistica di richiamare negli articoli di giornale atti giudiziari individuanti ipotesi accusatorie risalenti nel tempo senza averne verificato gli esiti. Il giornalista, infatti, è sempre tenuto ad accertare la veridicità di quanto scrive senza la possibilità di difendersi dietro il diritto di cronaca, neppure quando riporti spezzoni di indagini contenute in atti giurisdizionali non definitivi che come tali necessariamente devono sfociare in una conclusione positiva o negativa nei confronti dell'indagato".

Nella giurisprudenza di merito, invece, la sentenza Trib. Milano, Sez. I, 10 ottobre 2023, n. 7885: "in tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia ove mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qualvolta sia fedele al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti. È dunque sufficiente che le affermazioni contestate rispondano al contenuto degli atti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle posizioni assunte in sede giudiziaria, magari tramite accertamenti paralleli a quelli della magistratura, e dovendo il criterio della verità essere riferito agli sviluppi dell'indagine quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo"; sentenza App. Roma, Sez. I, 17 gennaio 2023, n. 314: "per la cronaca giudiziaria è fondamentale, ai fini dell'applicabilità dell'esimente del legittimo esercizio del diritto, che venga rispettato con particolare rigore il presupposto della verità della notizia (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravare la valenza diffamatoria dello scritto). Più precisamente occorre che la notizia data sia fedele al contenuto del provvedimento giurisdizionale e sussista una correlazione tra il fatto narrato ed accaduto, senza travisamenti, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza".

dare notizia delle indagini, con l'onere di un ulteriore sforzo giornalistico, ricostruttivo ed esplicativo, che non potrà non giovare a una più consapevole informazione del lettore non specialista (7).

Vanno certamente arginate l'irrefrenabile ansia di pubblicare più informazioni possibili e la scarsa padronanza giuridica che connotano l'attività dei cronisti, protesi a riportare acriticamente (e spesso testualmente e più o meno integralmente, a seconda dell'*obiettivo giornalistico*, pur nella consapevolezza della loro irrilevanza giudiziaria) e a dare per veri tutti i fatti contenuti nell'atto giudiziario, abdicando tanto al ruolo critico di verifica della fondatezza dei dati quanto al compito di mediazione tecnica indispensabile per spiegare al cittadino la valenza processuale o meno di quanto pubblicato. Occorre in sostanza resistere all'erompere del modello sintetizzabile nella formula: *tanti dati, poche spiegazioni, molte supposizioni, troppi equivoci e reiterate allusioni*.

Tornando allora alla distinzione avanzata in apertura, è solo all'esercizio della cronaca giudiziaria in senso proprio connotata da questi essenziali accorgimenti che corrisponde l'interesse pubblico a *referire come viene resa giustizia* e, di conseguenza, l'invocabilità della relativa scriminante in caso di lesione dell'onorabilità e della riservatezza. Diversamente, si fuoriesce dal perimetro del diritto di cronaca giudiziaria e si scivola nel terreno di una mistificazione, sprovvista di copertura costituzionale e soccombente nel bilanciamento con gli interessi collidenti.

La "comunicazione istituzionale"

Se, dunque, il rapporto con l'autorità giudiziaria è essenziale per la liceità dell'esercizio del diritto, il tema della soddisfazione del dovere di corretta informazione si proietta sul piano istituzionale, coinvolgendo anzitutto le Procure della Repubblica.

In questa direzione, una prima e importante risposta è stata offerta dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, oltre che dall'innovato art. 5, D.Lgs. n. 106 del 2006 e dalla risoluzione del CSM dell'11 luglio 2018 (contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale).

In estrema sintesi, nell'attuale quadro normativo:

a) assume rilievo centrale il ruolo del Procuratore della Repubblica;

b) vengono dettagliate le modalità dell'informazione (attraverso gli strumenti del comunicato stampa e della conferenza stampa) e "codificate" le ragioni legittimanti la diffusione delle notizie (solo quando è "strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico"; qualora il veicolo sia rappresentato dalla conferenza stampa, le ragioni devono essere rafforzate e giustificate con l'esplicitazione della "particolare rilevanza pubblica dei fatti");

c) ci si sofferma sul contenuto dell'informazione, che deve essere fornita "in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili";

d) occorre evitare - di norma - l'indicazione dei nomi/generalità e immagini delle persone coinvolte (compresa la vittima, specie laddove questo potesse consentire di risalire all'indagato), nonché descrizioni inutilmente analitiche del fatto, foriere di consentire la detta identificazione;

e) si invoca massima attenzione per la riservatezza dei soggetti diversi dall'indagato;

f) è fatto divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Le precondizioni

Attenzione, però; queste cautele, pur importanti, non possono ritenersi sufficienti, se non accompagnate dal rispetto di "precondizioni" concernenti il modo in cui l'informazione stessa viene costruita. Occorre cioè evitare che questa, pur formalmente corretta, risulti, nella sostanza, ingiustamente lesiva, laddove, ad esempio, il pubblico ministero non si attenga rigorosamente alle regole che riguardano il proprio agire investigativo e processuale nelle modalità di iscrizione dei fascicoli e nell'utilizzo di alcuni invasivi mezzi di prova, quali le intercettazioni. Si tratta di ipotesi nient'affatto infrequenti, esemplificative di eclatanti distorsioni delle reali finalità degli istituti coinvolti.

a) Sotto il primo profilo, è evidente che un improprio, arbitrariamente eccessivo utilizzo dell'iscrizione a

(7) Il riferimento è al nuovo comma 3 dell'art. 4, d.d.l. di delegazione europea 2022-2023, che prevede di "modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il

divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343".

modello 21 (a carico di *persone note*) rappresenti di per sé un ingiustificato danno per la *privacy*. Il momento dell'iscrizione, in effetti, è talvolta affrontato in maniera superficiale; si pensi alle diffuse prassi operative che portano a iscrizioni a modello 21 motivate unicamente dal richiamo all'"atto dovuto" imposto dal dovere di compiere attività irripetibili. È un *modus agendi* che conduce, nel campo medico, a frettolose iscrizioni a carico di tutti i sanitari che si siano occupati di un paziente deceduto, per la sola esigenza di effettuare l'autopsia ovvero, in caso di infortuni sul lavoro o di disastri colposi, a generalizzate iscrizioni nei confronti di tutti i potenziali titolari di una posizione di garanzia, senza distinzione di ruoli e coinvolgimento nella specifica vicenda; con effetti deleteri sul piano reputazionale e non solo (si pensi all'impatto sulla c.d. medicina difensiva).

Qualcosa, su questo terreno, potrebbe cambiare in meglio a seguito delle modifiche operate con il D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) e della recente introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 335 c.p.p., che condiziona ora l'iscrizione soggettiva alla sussistenza di "indizi" a carico (8).

b) Quanto al corretto utilizzo di alcuni mezzi di prova, non si può non fare riferimento alla gestione delle intercettazioni, che vanno verbalizzate e acquisite solo se rilevanti (di quelle inutilizzabili e irrilevanti, ad esempio relative a dati sensibili o colloqui con il difensore, ne è vietata la verbalizzazione). Il mancato rispetto di queste regole risulta infatti lesivo tanto in occasione del deposito degli atti, quanto di utilizzo nel corpo dell'ordinanza cautelare, la quale, seppure con le nuove limitazioni, è ostensibile e pubblicabile (concluse le indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare: nuovo art. 114 c.p.p.).

È allora evidente che un improprio versamento in atti, nel corpo della misura cautelare, di queste intercettazioni irrilevanti e/o inutilizzabili, pregiudica in modo ingiustificato la reputazione delle persone, arricchendo arbitrariamente l'informazione giudiziaria con dati e circostanze prive di una legittima ragione di diffusione.

Il *labile confine*: criticità e distorsioni

Questa rapida panoramica lascia emergere come i limiti della cronaca giudiziaria e i requisiti per la sua giustificazione in sede penale impongano uno sforzo di realismo e, nonostante i passi avanti, compiuti o comunque avviati, ancora molto possa e debba

essere fatto per migliorare la qualità dell'informazione giudiziaria. Del resto, allo stato, è innegabile che i piani della cronaca in senso stretto e dell'informazione su fatti oggetto (anche) di attività giudiziaria (ma soprattutto di interesse mediatico) e, in senso più ampio, informazione e giustizia, viaggiano su piani differenti, che spesso però si sovrappongono, scondando criticità che finiscono per alimentare seri effetti distorsivi.

Criticità ed effetti sui quali occorre brevemente soffermarsi.

Quanto alle criticità, vi è profonda distanza tra le tecniche espressive dell'informazione e quelle della giustizia; nella narrazione giornalistica, infatti, il linguaggio utilizzato è semplice e volutamente semplificato, diretto, emotivo, sensazionalistico, proteso alla ricerca di cattive notizie e calibrato sul veicolare l'apparenza come certezza e sull'esasperare i toni per incrementare gli ascolti; di contro, quello della giustizia è (o appare) freddo, tecnico, talora laconico, basato su regole logiche e giuridiche rigorose e a tratti criptiche.

Ancora, diversi e inconciliabili sono i rispettivi tempi: *frenetici* quelli dei media, improntati alla massima riduzione dello scarto temporale tra evento e narrazione, specialmente se veicolata telematicamente; *imprevedibili* quelli delle indagini e del processo, per l'esigenza della massima ponderazione ma soprattutto per le ben note disfunzioni della macchina giudiziaria.

Tutto ciò contribuisce a ingenerare (almeno) tre effetti perversi.

In primo luogo, lo stravolgimento di categorie e funzioni del processo penale: l'attenzione mediatica si focalizza sui primi passi dell'azione giudiziaria, quelli più immediati, attribuendo un significato improprio e conferendo una attendibilità spropositata ai primi atti del procedimento, che invece il codice colora di inattendibilità probatoria. Basti pensare (è quasi ovvio ricordarlo) all'iscrizione della notizia di reato e all'informazione di garanzia, che assumono valore di accusa o all'imputazione letta quale condanna e alla misura cautelare interpretata come *pena* (e la sua revoca quale *assoluzione*).

Inoltre, la distorsione dei rapporti tra fonti giudiziarie e giornalisti, sovente alimentata da un reticolo di reciproche compiacenze che coinvolgono uffici, organi di polizia giudiziaria, studi legali e giornalisti, con ovvie ricadute sul rispetto dei limiti di segretezza

(8) Cfr. D. Scarpino, *Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notizia criminis*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2023.

e dei divieti di pubblicazione degli atti ed inevitabile lesione di privacy e dignità di coloro che (anche indirettamente) risultano chiamati in causa.

Infine, il condizionamento dei soggetti coinvolti: dall'opinione pubblica agli stessi attori del singolo processo (giudici, pubblici ministeri, avvocati e persone informate sui fatti), inevitabilmente scossi dal clamore e dall'impazienza con cui gli organi di informazione raccolgono notizie alla ricerca di un colpevole (9).

Il codice del processo penale mediatico

Tutto ciò, enfatizzato dalla tendenza alla spettacolarizzazione mediatica dei più eclatanti fatti di cronaca e dalle correlate torsioni delle procedure tipiche del processo penale, conduce sulla strada della *giustizia penale mediatica*; un format, premiato dal pubblico, nel quale si mescolano elementi di informazione, inchiesta, spettacolo, dibattito, *fiction* (docufilm, *talk-show*, intrattenimento: si parla in proposito di *infotainment* giudiziario, riferendosi a quell'inclinazione del giornalismo a mescolarsi troppo, per l'appunto, con l'intrattenimento, in un'ibridazione che finisce per squilibrare sino a diluire il ruolo di servizio pubblico dei giornali in più frivole funzioni) e l'*aula mediatica* viene eletta a *foro alternativo*. Per di più, senza i principali guasti della giustizia ordinaria: veloce, non imbrigliata in regole e limiti procedurali e guidata da un giudice imparziale, democratico e impeccabile, il *Tribunale dell'opinione pubblica*.

Nel processo mediatico (o, se si preferisce, nel processo *spettacolo*) le indagini e poi il processo si svolgono sui mezzi di informazione (nei *talk show*, ma a volte anche sui quotidiani; per non parlare dei *social media*) e si sublima una nuova forma di intrattenimento, che asseconda il desiderio di parte consistente dell'opinione pubblica di partecipare attivamente al giudizio, contribuendo alla decisione.

È un processo che non rispetta le regole del codice (*le prove, l'al di là del ragionevole dubbio*), privilegiando quelle dello *show* (il verosimile, il possibile, il più convincente sotto il profilo dell'*audience*), e che si consuma nello spazio necessario per soddisfare le esigenze del pubblico, eliminando i tempi lunghi, ma fisiologicamente indispensabili, della sentenza. Si assiste a una deformazione mediatica che allontana e distorce i dati fattuali e processuali, creando una realtà

parallela completamente diversa da quella che si delinea nell'aula di tribunale. Il processo giudiziario diventa (prima e anche) un *processo sociale* e la decisione popolare anticipa (sempre e comunque (quella del giudice, destinata ad arrivare *quando è troppo tardi*, non vi è più cioè alcun interesse a conoscerla).

A ben vedere, come è stato efficacemente schematizzato (10), nel rapporto con la giustizia penale i media assumono tre principali funzioni negative:

- a) *rafforzativa*: quando la condotta è punita, i media tendono ad esaltare lo stigma espresso dalla pena;
- b) *propulsiva*: quando il procedimento penale non è ancora o non è giunto a conclusione, i media tendono ad evocare la reazione del diritto penale, quasi incoraggiandola;
- c) *oppositiva*: quando vi è un'assoluzione (latamente intesa) in sede penale della condotta che la percezione collettiva reputa meritevole di punizione, i media tendono ad echeggiare l'allarme sociale, proponendo considerazioni critiche ed esprimendo preoccupazioni in ordine alla pretesa ineffettività del sistema della giustizia penale.

Negli anni si sono consolidate connotazioni procedurali ben identificabili, vere e proprie costanti (che delineano una sorta di "codice del processo penale mediatico") così schematizzabili:

- a) il giudice terzo e imparziale è il *Tribunale dell'opinione pubblica*, orientato sapientemente dal giornalista inquisitore depositario del vero e del giusto e, soprattutto, della empatica fiducia del pubblico;
- b) non vi sono limiti all'ammissione delle prove: non esiste l'inutilizzabilità patologica, né quella fisiologica;
- c) manca un vero contraddittorio tra le parti, sostituito da uno scontro verbale tra attori processuali reali ed estranei "qualificati" (opinionisti, criminologi, ecc.);
- d) non vi è un principio di tipicità del fatto: il reato è ciò che *appare* tale all'opinione pubblica, nella logica pericolosa e perversa di un *diritto penale del popolo* (esposto al rischio degli umori delle folle (11));
- e) si istiga a una (legittima) difesa mediatica, spingendo anche l'avvocatura a cimentarsi nell'agone pubblico quale unica via, in assenza di rimedi processuali, per tutelare i propri assistiti dall'aggressione-show;
- f) vi è confusione tra diritto, morale, buon senso e senso comune;

(9) Sul punto di vista di giudici e pubblici ministeri v. L. Ferrarella, *Non per dovere, ma per interesse (dei cittadini): i magistrati e la paura di spiegarsi*, in *Questione giustizia*, 4, 2018; G. Melillo, *La comunicazione del pubblico ministero*, in *Giustizia insieme*, 2021.

(10) Da M. Bertolino, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*,

in *Discrimen*, 26 febbraio 2024, 10, riprendendo spunti di F. Venturi, *Funzione comunicativa del diritto punitivo e contronarrazione mediatica in materia di antisemitismo*, in *Leg. pen.*, 30 novembre 2023.

(11) F. Giunta, *Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, "malalegalità", dintorni*, Pisa, 2019, 233.

g) non si giudica il fatto ma l'individuo e informazioni di ogni genere, talvolta decontestualizzate e prive di un riferimento temporale, assumono rilievo in ragione della loro idoneità a solleticare una curiosità a tratti morbosa;

h) l'opinione pubblica ignora le esigenze cautelari e conosce solo l'allarme sociale suscitato dal clamore mediatico della vicenda;

i) in luogo di una sentenza irrevocabile, che faccia seguito al processo, si adotta un verdetto popolare istantaneo, uno *speedy trial* drammaticamente sfasato rispetto all'ordinaria sequenza procedimentale, potenziato dalla tendenza della memoria collettiva a lasciarsi impressionare, nell'immediatezza dei fatti, da una narrazione mediatica semplicistica e colpevolista;

l) così la sentenza, magari assolutoria, che arriva dopo anni non ha (per le ragioni appena menzionate) la stessa risonanza delle prime notizie (nonostante il dibattito processuale e/o le assoluzioni abbiano smentito il racconto colpevolista) oppure è definita "sorprendente", "sbagliata" o addirittura "vergognosa", con sottesa delegittimazione della magistratura (non di rado insultata al momento della lettura del dispositivo); in sostanza, l'assoluzione "è vista dall'opinione pubblica come un fallimento della giustizia penale e una negata tutela della vittima, le cui ragioni vengono pubblicamente rivendicate con determinazione dalla stampa, nei diversi canali televisivi e sui social media" (12).

Un esempio eclatante e significativo di questa deriva lo si può trarre, fra le molte, dalla vicenda processuale della c.d. trattativa Stato-Mafia, nella quale è stato possibile fabbricare disinvolute colpevolizzazioni assecondando la retorica del sensazionalismo e della morbosa curiosità in nome dell'ambizione accusatoria di disvelare accordi e compromissioni inconfessabili tra apparati investigativi, personale politico di governo e vertici di Cosa Nostra (13).

In questo *habitat* è maturato il racconto pubblico del processo, lungo linee ricostruttive che hanno trasfigurato il volto giuridico delineato dall'imputazione processuale: al centro della discussione pubblica non si sono più ritrovati *i fatti rilevanti per*

il diritto penale, dunque le condotte di minaccia ad un organo politico-costituzionale dello Stato, quale il Governo titolare del potere esecutivo (art. 338 c.p.), quanto una diversa *occorrenza* - una trattativa, per l'appunto -, estranea a ogni forma di tipicità legale, ma di indubbio *appeal* presso il grande pubblico (14). Del tutto naturale, allora, che l'itinerario processuale, e la sua sofferta gestazione, siano stati caricati di significati - sociali, storici, politologici - che hanno fomentato attese decisorie fondate sulla ritenuta prova sociale di reità degli imputati.

Non può, allora, che destare uno speciale apprezzamento la recente sentenza della Sesta Sezione penale della Cassazione che, chiudendo la vicenda, ha avuto il merito di riportare l'oggetto del giudizio sotto l'egida dei principi che governano (devono governare) il giudizio penale (15), liquidando con decisione un'iniziativa giudiziaria divenuta "una sorta di metafora emblematica di una serie di complesse, e per certi versi, patologiche interazioni tra un certo uso antagonistico della giustizia penale, il sistema politico-mediatico e il tentativo di fare maggiore chiarezza, sotto l'aspetto storico-ricostruttivo, su alcuni nodi assai drammatici della nostra storia recente" (16).

Va anche segnalato come solo all'apparenza può considerarsi singolare il fatto che il più immediato segnale del netto cambio di passo impresso dai giudici di legittimità alle questioni del processo sia ravvisabile nella ferma stigmatizzazione del gigantismo discorsivo delle sentenze di merito. Dietro questa censura non si agitano sensibilità estetico-formali, ma cruciali questioni di metodo, che interpellano la corretta configurazione tra legalità dei reati e compiti cognitivi e verificazionisti del processo. Lo spostamento dell'asse delle motivazioni di merito che ha premiato il taglio storiografico/giornalistico e sacrificato i profili giuridici dell'accertamento probatorio è nient'altro che il frutto avvelenato del gigantismo investigativo delle indagini e della consequenziale *eccedenza connotativa* dell'imputazione.

Inutile aggiungere che un "modello processuale" siffatto compromette (sino ad annullare) i diritti

(12) M. Bertolino, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, cit., 11.

(13) *Amplius* sulla vicenda G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2017; Id., *La sentenza d'appello sulla c.d. trattativa stato-mafia: dalla condanna mediatico-giudiziaria al proscioglimento dei co-imputati "istituzionali"*. *Pregi e limiti di un revirement prevedibile*, in *Sist. pen.*, 2022.

(14) Rileva N.M. Maiello, *La "riconversione mediatica" del fatto tipico*, in *Cass. pen.*, 2022, 4478 come il reato mediatico della trattativa sia "del tutto svincolato dagli elementi, formali e assiologici, della fattispecie contestata".

(15) Sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 45506 (ud. 27 aprile 2023), Pres. Fidelbo, Est. D'Arcangelo.

(16) G. Fiandaca, *Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca*, *Il Foglio*, 1° giugno 2013, ora in Id., *Giustizia penale e dintorni. Dieci anni di interventi*, *Foglio*, Bologna, 2022, 3.

costituzionalmente garantiti per gli imputati, a partire dall'abbattimento delle garanzie sottese alla presunzione di innocenza, alla dignità dell'individuo e alla riservatezza, con ingenti ricadute, economiche e reputazionali (difficilmente riparabili) per i soggetti coinvolti e un'amplificazione di tutte le sofferenze per le famiglie tanto degli imputati quanto delle vittime. La dignità del singolo finisce sempre per soccombere al cospetto del bisogno collettivo di rassicurazione e dell'ansia collettiva di individuare un responsabile *costi quel che costi*: stravolgendo regole e garanzie processuali e piegando categorie di diritto sostanziale (causalità, posizione di garanzia, omissione, colpa, ecc.). Non è un caso che, nel degradato discorso pubblico odierno, ogni qual volta si invoca "giustizia", in realtà si cerca soltanto - e subito - un colpevole e "giustizia è fatta" solo quando un processo si conclude con una condanna.

Ancora, sono evidenti le ricadute negative sulla corretta dialettica tra accusa e difesa e sulla serenità psicologica dei giudici, con uno stravolgimento della valutazione dell'attività giudiziaria nel suo complesso, tanto del pubblico ministero quanto della magistratura giudicante (17).

In sostanza, le anticipazioni di colpevolezza mettono a rischio il principio stesso del giusto processo, assicurato dal pieno esercizio del diritto di difesa e di una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, principio che dovrebbe guidare il libero convincimento del giudice.

Significativamente, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha tenuto a rimarcare, nella recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, che "la torsione verso un diritto punitivo etico ed un'ingenua concezione della sufficienza pedagogica della legge alimentano insoddisfazione per un'azione ritenuta talora blanda talora rigorosa sulla base di convincimenti personali, sganciati dal diritto positivo, che spesso sfociano in verdetti resi dalla 'smisurata giuria pubblica' dei *social media*, che giudica in tempo reale, attraverso grotteschi simulacri di processi e plebisciti governati dalla sola logica dell'emotività, a rischio di manipolazione, accresciuto dall'intelligenza artificiale" (18), ribadendo

che "verità giudiziaria è solo quella raggiunta nell'osservanza del giusto processo di legge celebrato da magistrati ed avvocati" e "pretendere di sostituirla con improbabili indagini, abnormi plebisciti, significa distruggere le basi dello Stato di diritto e delle nostre libertà". Si è sideralmente distanti dai limiti giustificativi del diritto di cronaca giudiziaria, la quale - vale la pena ricordarlo - non può considerarsi lecita quando "le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario sono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive", dovendo il giornalista "assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica" (19).

Ancora più netta la presa di posizione del Primo Presidente della Corte di cassazione Margherita Casano, che, nel contesto di una densa intervista rilasciata al quotidiano *Il foglio* il 14 marzo 2024, ha inserito tra le priorità dell'agenda giudiziaria italiana la necessaria battaglia culturale di affrontare il processo mediatico e provare a smontarlo dal suo interno. "Non faccio fatica a definire il processo mediatico una patologia del nostro stato di diritto e non faccio fatica a definire una oscenità l'enfaticizzazione dei processi mediatici in pendenza nella fase delle indagini preliminari, enfaticizzazione che porta a considerare la persona nei cui confronti è formulata un'ipotesi di accusa tutta da verificare come soggetto già colpevole, attribuendogli loro uno stigma sociale che non si recupera nel tempo. Lo schema è sempre lo stesso: più è forte il divario temporale tra le indagini e il processo maggiore sarà l'attenzione dedicata all'accusa rispetto alla notizia legata a una sentenza. Si tratta di un danno doppio. Un danno per chi viene accusato, e ogni accusato ha diritto non solo, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione a essere considerato innocente fino a sentenza definitiva ma anche, come prevede l'articolo 2, ad aver riconosciuti e garantiti i propri diritti inviolabili. Ma è un danno anche per il processo stesso, perché spesso la

(17) È stata la stessa Cassazione ad ammettere, seppure parzialmente, i rischi a cui va incontro il giudice mediaticamente esposto arrivando a riconoscere, al cospetto del clamore mediatico di una nota e drammatica vicenda processuale (omicidio Meredith Kercher), che tale clamore abbia influito negativamente sul processo, seppure limitatamente alla sola fase preliminare delle indagini investigative, rimarcando "un'improvvisa accelerazione delle indagini ... nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale", a

discapito della ricerca della verità sostanziale (sentenza Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 38080).

(18) *Intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Luigi Salvato sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023*, 7.

(19) Ancora Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2023 (ud. 5 dicembre 2022), n. 11669; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 54496, C., Rv. 274168-01.

grancassa mediatica ha un effetto negativo e distortivo sull'acquisizione delle prove: pensi a cosa succede quando un giudice popolare si ritrova a dover giudicare su un fatto condizionato dall'onda emotiva generata dal processo mediatico. Sento spesso parlare di una dialettica tra garantisti e giustizialisti. Ma onestamente non capisco il senso di questa dialettica: i garantisti conoscono e rispettano la Costituzione, i non garantisti non conoscono e non rispettano la Costituzione" (20).

Ad essere compromesso, poi, è pure il ruolo della stampa, che assume le vesti di un improprio veicolo diffusivo di primordiali istanze di giustizia sommaria.

Gli scenari

Quali percorsi sono ipotizzabili per sfuggire a questo destino poco rassicurante e all'apparenza ineluttabile?

Prima di tutto, va messa in luce la macroscopica contraddizione in essere tra il corposo corredo normativo vigente e la sua sostanziale disapplicazione. Occorre infatti ricordare le norme processuali sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione, le fattispecie penali sempre sul segreto e sul divieto di pubblicazione, oltre che sulla diffamazione, la regolamentazione civilistica relativa al risarcimento del danno, il testo unico sulla *privacy*, le regole deontologiche adottate a vari livelli e rivolte a magistrati, avvocati e giornalisti.

Sul piano sanzionatorio, non si può trascurare poi il recente intervento della sentenza Corte cost. n. 150 del 2021 (21), dichiarando l'illegittimità dell'art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47, ha di fatto eliminato la necessaria irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa. Nell'occasione, sulla scia di alcune pronunce della Corte EDU, è stata posta in discussione la possibilità stessa di ipotizzare sanzioni detentive per tale reato, in ragione degli effetti dissuasivi che ne conseguirebbero sulla libertà

di stampa, "pietra angolare dell'ordine democratico" in ragione della "cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri".

Al contempo, è stata ribadita l'esigenza di tutelare la reputazione individuale, definita un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona, specie a fronte di aggressioni oggi enormemente amplificate dai nuovi strumenti di comunicazione in rete. Si è aggiunto poi che, per quanto conforme al principio di offensività, il ricorso obbligato alla pena detentiva per la diffamazione risulta sproporzionato, non essendo imposto dalla Costituzione neppure nei casi più gravi. Coerente, quindi, il richiamo alla sentenza Corte cost. n. 37 del 2019 sulla depenalizzazione dell'ingiuria, nella parte in cui si è precisato che la qualificazione di un diritto come "fondamentale" non implichi la sua necessaria tutela attraverso lo strumento penale, potendo bastare i tradizionali rimedi aquiliani o le apposite sanzioni pecuniarie di carattere civile.

La decisione, caratterizzata da grande equilibrio nel bilanciamento degli interessi in conflitto e nell'affermazione dei principi coinvolti, si espone tuttavia al rischio, nell'invocare una complessiva riforma delle strategie sanzionatorie in materia, di venire equivocata in termini (diametralmente opposti) di riconoscimento di un'assoluta impunità o di totale incompatibilità della pena detentiva persino rispetto a casi particolarmente rilevanti.

Così, nello sforzo di dare un seguito coerente alle indicazioni dei giudici costituzionali, sono state avanzate varie proposte: dalla previsione di una rete di sanzioni interdittive, disciplinari e pecuniarie (22) e di tipo reputazionale per il giornalista, implicanti la pubblicazione evidenziata in sedi e modalità analoghe a quelle di diffusione dell'informazione illecita (23), all'estensione della disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, facendone scaturire una pena pecuniaria

(20) C. Cerasa, *Processo mediatico, paletti ai pm e governo. Parla Margherita Cassano, Il Foglio*, 14 marzo 2024, 1. Quanto ai possibili antidoti, si precisa ancora nel corso dell'intervista: "C'è un tema certamente che riguarda la stampa. Non sta a me dire se servano o no nuove regole, mi limito a osservare che sarebbe sufficiente conoscere le regole che vi sono oggi provando a farle rispettare, anche quando si tratta per esempio di fughe di notizie, e mi limito a notare che chi informa trasformandosi nella buca delle lettere dell'accusa non aiuta a combattere il processo mediatico. Occorre anche dire però che vi è un tema culturale che riguarda la magistratura. Non sta a me dire quali sono gli strumenti che alimentano il circo mediatico ma sta a me dire che alla base delle storture del nostro stato di diritto vi è l'idea che da parte dei magistrati vi sia una missione morale. Lo dico chiaramente: guai a una giustizia che abbia una dimensione etica perché quella è espressione di uno stato autoritario. E le dico di più. (...) A mio

avviso chi ha responsabilità nella fase delle indagini dovrebbe tornare ad avere come regola prioritaria l'applicazione del metodo popperiano della falsificazione, e chiedersi dunque sempre, in qualsiasi momento, se quella che ha di fronte è l'unica spiegazione plausibile nella ricostruzione di un fatto o se ci sono alternative".

(21) Sulla sentenza citata e sull'ordinanza ad incostituzionalità prospettata che l'aveva preceduta, v. rispettivamente F. Lazzari, *La sentenza della Corte costituzionale sulla comminatoria della pena detentiva per i fatti di diffamazione a mezzo stampa*, in *Sist. pen.*, 2021; N. Recchia, *La previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista: la Corte costituzionale ripropone la tecnica decisoria del caso Cappato*, in *Giur. cost.*, 2020, 1480 ss.

(22) G. Giostra, *Processi giusti e processi spettacolo. Un medioevo d'ingiustizia*, in *Avvenire*, 12 giugno 2021.

(23) F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, cit., 148.

combinata con una nuova sanzione reputazionale (sul punto, non si è mancato di evidenziare il rischio che i modelli organizzativi possano divenire il parametro per applicare la responsabilità disciplinare con una anticipazione della tutela così penetrante da risultare incompatibile con la libertà di informazione) (24), passando per un potenziamento, in termini di effettività, dei rimedi in forma specifica, quali il reclamo, il diritto all'oblio e la responsabilità disciplinare di chi ecceda i limiti (con le annesse difficoltà collegate alla riconoscibilità della fonte e del soggetto comunicatore, da una parte, e della concreta attuazione telematica del diritto all'oblio, dall'altra) (25). Dopo le plurime sollecitazioni, il tema è oggi all'esame del Parlamento e in Commissione Giustizia al Senato è in discussione la modifica della L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Nel testo base adottato, si propone, fra l'altro:

- a) di riformulare l'art. 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva e prevedendo che per la diffamazione mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;
- b) di intervenire sull'art. 57 c.p., dettando specifiche norme sulla facoltà di delega delle funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere ruoli di vigilanza;
- c) di riformulare il delitto di diffamazione, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria;
- d) di contemplare misure a tutela del soggetto diffamato o lesa nell'onore o nella reputazione, legittimati a chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

Due strade

Alla luce di ciò e concludendo, possono individuarsi due strade, apparentemente antinomiche ma in realtà da perseguire congiuntamente, che indicano la direzione per uscire dalla cupezza distopica del vortice perverso tra macchina del fango, processo spettacolo e ingiustizia mediatica.

Da un lato, nonostante la segnalata contraddizione, non si può prescindere dall'opzione legislativa; va tuttavia ricercato un intervento legislativo "serio" ed equilibrato, che non ceda alla tentazione

semplificistica di accantonare del tutto lo strumento della sanzione penale e lo riservi - in coerenza con una corretta lettura della decisione dei giudici costituzionali - a quei comportamenti diffamatori più gravi e odiosi, idonei a ledere in maniera davvero significativa i beni primari della personalità e, in ultima istanza, la stessa dignità dell'individuo. Anche perché non può trascurarsi il rischio (invero da più parti segnalato) che un effetto limitativo della libertà di stampa e del diritto/dovere di cronaca possa essere ingenerato più dalla minaccia di una draconiana sanzione economica che da una pena detentiva circoscritta a fatti più gravi e significativi.

Dall'altro lato, al di là dei buoni propositi del legislatore, qualunque soluzione normativa va affiancata da una spinta, sistemica e reticolare, che si traduca in un profondo investimento sul "fattore culturale".

In una duplice accezione: per un verso, in senso stretto, incrementando il livello di cultura e sensibilità tecnico-giuridica degli operatori dell'informazione giudiziaria, rendendo obbligatori percorsi formativi di tecnica e linguaggio processuale, diretti a trasmettere le necessarie nozioni fondamentali del diritto e della procedura penale. Ciò eviterebbe semplificazioni sensazionalistiche in chiave accusatoria e gravi strafalcioni: quante volte su giornali e siti si legge "reato penale" o si confonde la figura del "pubblico ministero" con quella del "giudice"? Al di là della "cacofonia giuridica" da matita blu che fa inorridire i penalisti, si tratta di una allarmante spia di superficialità e sciattezza che denota una grave carenza di sensibilità di cultura giuridica, essenziale per assolvere al meglio, nella prospettiva di tutela dei diritti del singolo, l'evocato diritto di cronaca giudiziaria. In più, un siffatto accrescimento consentirebbe l'avvio di un percorso virtuoso, diretto a colmare il denunciato limite culturale consistente "in un vistoso analfabetismo processuale che caratterizza il nostro Paese" e che "ha creato quel vuoto che è stato agevolmente colmato dalla retorica giustizialista" (26).

Per altro verso, in termini di più ampio respiro, se forse appare utopico immaginare uno sforzo della politica sino al punto di rinunciare a speculare elettoralmente sulle paure della gente, è tuttavia auspicabile (e non impossibile) uno sforzo comune e un coinvolgimento diretto di tutti i protagonisti (magistrati, avvocati, giornalisti, politici), finalizzato alla condivisione di principi tutti egualmente importanti da tutelare: il diritto/dovere di cronaca, certamente, e

(24) *Ibidem*.

(25) C. Conti, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico*, cit., 32.

(26) F. Petrelli, *Critica della retorica giustizialista*, Milano, 2021, 11.

i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui reputazione e presunzione di innocenza. Cruciale, in tale prospettiva, l'iscrizione dei giornalisti nella "comunità degli interpreti" che deve assicurare tutela ai principi in gioco e indirizzare l'informazione secondo una prospettiva orientata ai diritti fondamentali, dando piena attuazione a quell'etica della comunicazione processuale molto spesso invocata e declamata e assai di rado davvero attuata.

In definitiva, al di là del bilanciamento caso per caso (e delle diffidenze che su questa tecnica iniziano ormai ad avanzarsi in maniera consistente su vari fronti), la strada maestra non può prescindere da una responsabilizzazione piena e convinta di tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che in fondo, nel contesto attuale, i ruoli (diffamato e diffamante) sono e saranno sempre più facilmente intercambiabili.